

Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **613.000**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 79 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC [613.000](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

Art. 6a (nuovo)

Bambini e adolescenti

¹ La Polizia cantonale rispetta i particolari bisogni di protezione dei bambini e degli adolescenti. Essa tiene conto della loro età e del loro grado di sviluppo.

² Tutela il bisogno di informazione dei rappresentanti legali di bambini e adolescenti.

Art. 15 cpv. 2 (modificato)

² La persona presa in custodia va informata sul motivo di questa misura e se le circostanze lo consentono deve esserle offerta l'opportunità di informare una persona di sua fiducia. Se la persona è minorenni, occorre informare senza indugio i suoi rappresentanti legali.

Art. 21a cpv. 3 (modificato), cpv. 4^{bis} (nuovo)

³ La comunicazione secondo il capoverso 2 viene tralasciata in caso di osservazioni preventive, inchieste preliminari mascherate e sorveglianze tecniche preventive, se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. È fatto salvo il consenso del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nei casi di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettera c e lettera d.

^{4bis} Il termine di ricorso decorre dalla ricezione della comunicazione.

Art. 21b cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ Si è in presenza di un'osservazione preventiva se persone e oggetti vengono osservati in segreto in luoghi accessibili al pubblico e vengono effettuate registrazioni su supporto visivo o sonoro.

^{1bis} Nel quadro dell'osservazione possono essere impiegati apparecchi tecnici per determinare la posizione. I dati relativi alla posizione possono essere utilizzati esclusivamente per determinare la posizione attuale durante l'osservazione in corso e non possono essere salvati né utilizzati quali prove in un procedimento penale.

Art. 22a^{bis} (nuovo)

Sorveglianza del traffico

¹ Ai fini della sorveglianza della circolazione stradale, la Polizia cantonale può impiegare apparecchi di sorveglianza con acquisizione di immagini o apparecchi per la registrazione di immagini e altri mezzi ausiliari tecnici.

² Può utilizzare registrazioni visive personali conformemente al paragrafo 1 per:

- a) ricercare veicoli, persone e targhe di controllo;
- b) impedire, individuare o perseguire reati.

³ Per gli scopi conformemente al paragrafo 2 la Polizia cantonale può raccogliere registrazioni visive personali di altre autorità di polizia federali, cantonali e comunali nonché dell'Ufficio tecnico cantonale, dell'Ufficio federale delle strade e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 22b cpv. 1 (modificato), cpv. 2

Ricerca di veicoli e sorveglianza del traffico automatizzate (**titolo modificato**)

¹ La Polizia cantonale può registrare in maniera automatizzata i veicoli, i relativi occupanti nonché le targhe di controllo per la ricerca di persone od oggetti nonché per impedire, individuare e perseguire reati.

² Può raffrontare e analizzare in maniera automatizzata i dati con banche dati e utilizzarli per creare dei profili di movimento. È ammesso il raffronto automatizzato di dati:

- a) **(modificata)** con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, il sistema d'informazione di Schengen e i sistemi d'informazione di polizia definiti dal Governo;
- b) **(modificata)** con indicazioni relative a targhe di controllo di veicoli ai cui detentori è stata revocata o negata la licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida; e

Art. 22d cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

² Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi autorizza questa disposizione e adotta le misure necessarie per il rispetto del segreto professionale.

³ *Abrogato*

Art. 27 cpv. 1^{bis} (modificato)

^{1bis} L'elaborazione dei dati può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nonché la profilazione, inclusa la profilazione a rischio elevato.

Art. 27a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Per adempiere al mandato conferitole dalla legge, la Polizia cantonale può rilevare e ricevere informazioni e dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, da fonti accessibili al pubblico, private e ufficiali.

² Essa può ricevere o richiedere nella procedura di richiamo dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, di autorità di polizia, d'azione penale e amministrative estere, federali e cantonali.

³ Organi pubblici o autorità nonché privati comunicano dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, alla Polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del compito di polizia. Organi di polizia comunali che hanno aderito al Concordato di polizia della Svizzera orientale e presso i quali la Polizia cantonale raccoglie regolarmente e permanentemente dati concedono l'accesso mediante procedura di richiamo. Altre autorità o altri organi pubblici possono rendere accessibili i dati nella procedura di richiamo.

Art. 29 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ La Polizia cantonale può trasmettere dati a terzi, inclusi dati personali degni di particolare protezione, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per:

Elenco invariato.

³ La Polizia cantonale può concedere accesso a dati di polizia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia originari e delegati. La comunicazione dei dati può avvenire in maniera automatizzata.

Art. 29a^{bis} (nuovo)

Collaborazione elettronica

¹ Per adempiere i propri compiti conformemente all'articolo 2 la Polizia cantonale può collaborare in forma elettronica con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni.

² A tale scopo essa può segnatamente:

- a) creare interfacce tra i propri sistemi d'informazione e quelli della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni;
- b) collegare i propri sistemi d'informazione a piattaforme di interrogazione della Confederazione, di altri Cantoni o di comuni e rendere accessibili dati di polizia nella procedura di richiamo;
- c) creare e gestire sistemi d'informazione comuni con autorità della Confederazione e dei Cantoni oppure rendere accessibili i propri sistemi d'informazione nella procedura di richiamo.

³ Se la Polizia cantonale partecipa a sistemi d'informazione ai sensi del paragrafo 2 lettera b o lettera c, il Governo è autorizzato ad assoggettare l'elaborazione dei dati ad altre norme e a designare l'autorità di vigilanza.

⁴ La Polizia cantonale disciplina in un concordato i dettagli della collaborazione, segnatamente per quanto concerne l'organizzazione, la responsabilità per l'esercizio e l'elaborazione dei dati, le misure per garantire la sicurezza dei dati, le modalità per garantire l'informazione e la consultazione nonché l'assunzione dei costi.

Art. 29b cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

Scambio di dati nella ricerca di veicoli e nella sorveglianza del traffico automatizzate (titolo modificato)

¹ La Polizia cantonale può ottenere mediante una procedura di richiamo da altre autorità di polizia federali, cantonali e comunali, dalla Polizia del Principato del Liechtenstein, dall'Ufficio federale delle strade nonché dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini dati relativi alla ricerca di veicoli e alla sorveglianza del traffico automatizzate per gli scopi di cui all'articolo 22b, capoverso 1 ed elaborare i dati raccolti conformemente all'articolo 22b, capoverso 3.

³ A questo scopo essa può creare interfacce con i sistemi automatizzati per rilevamento di veicoli e la sorveglianza del traffico di queste autorità.

Art. 30 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

¹ Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto riguarda la tipologia, l'entità, il diritto d'accesso, la durata di conservazione e la trasmissione dei dati registrati, nonché la loro cancellazione.

² Per i sistemi d'informazione di polizia conformemente all'articolo 29a^{bis} definisce in particolare:

- a) le autorità responsabili;
- b) il diritto d'accesso;

-
- c) la durata di conservazione e la procedura per la cancellazione dei dati;
 - d) la comunicazione dei dati;
 - e) le disposizioni di garanzia della sicurezza dei dati.

Art. 30a (nuovo)

Vigilanza sull'elaborazione dei dati

¹ L'organo di vigilanza verifica periodicamente il rispetto delle direttive in materia di protezione dei dati da parte della Polizia cantonale.

² La verifica avviene in base al rischio. Essa si riferisce in particolare:

- a) alle misure preventive di sorveglianza;
- b) alla sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico;
- c) alla ricerca di veicoli e alla sorveglianza del traffico automatizzate;
- d) a piattaforme di interrogazione comuni e a sistemi d'informazione di polizia comuni;
- e) all'elaborazione dei dati nel quadro della gestione delle minacce.

Titolo dopo Art. 30a (nuovo)

6a. Protezione giuridica

Art. 30b (nuovo)

Custodia di polizia

¹ La custodia di polizia conformemente alla presente legge e al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive¹⁾ può essere impugnata dinanzi al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi con ricorso amministrativo entro 10 giorni dalla disposizione.

² Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide quanto prima.

³ Per il resto per la procedura di ricorso fanno stato per analogia le regolamentazioni della legge sulla giustizia amministrativa²⁾.

Art. 30c (nuovo)

Decisioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi

¹ Le decisioni adottate dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi sulla base della presente legge e del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive possono essere impuginate dinanzi al Tribunale d'appello con ricorso amministrativo.

² Non valgono le ferie giudiziarie.

¹⁾ [CSC 613.180](#)

²⁾ [CSC 370.100](#)

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.